

Maxi Ammortamento per acquisto beni nuovi

Una delle disposizioni maggiormente interessanti contenute nella Legge di Stabilità per il 2016 in corso di approvazione, riguarda la nuova maggiorazione del 40% degli ammortamenti e dei canoni di leasing a tutti i beni strumentali nuovi acquistati dalle imprese e dai professionisti, e non soltanto a quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (come avvenuto per il precedente credito d'imposta per i nuovi investimenti). Sono esclusi espressamente i seguenti beni:

- i fabbricati e le costruzioni,
- i beni per i quali sono stabiliti nel D.M. 31 dicembre 1988 coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
- alcuni impianti (condutture) utilizzati dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, stabilimenti termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale,
- gli aerei completi di equipaggiamento.

Il beneficio spetta ai beni strumentali e non a quelli merce e ai materiali di consumo. I beni devono essere nuovi, cioè non utilizzati in precedenza. Rientrano, pertanto, nell'agevolazione anche i beni quali autovetture e computer utilizzati nell'esercizio dell'attività.

Sono esclusi, quindi, i fabbricati e le costruzioni. L'incentivo spetterebbe per gli impianti ed i macchinari infissi al suolo, cioè quelli che non possono essere rimossi e posizionati in altro luogo mantenendo

inalterata la loro originaria funzionalità e per gli impianti fotovoltaici assimilati ai beni mobili.

Questi ultimi impianti sono, invece, esclusi se assimilati ai beni immobili, così come avviene per tutti quelli per i quali è stabilito un coefficiente inferiore al 6,5%.

Sono opportune alcune precisazioni per quanto concerne le modalità di applicazione previste per i veicoli.

L'incentivo spetta per tutte le tipologie di autovetture di imprese, artisti e professionisti, siano esse utilizzate esclusivamente quali beni strumentali nell'attività propria, quelle date in uso promiscuo ai dipendenti, quelle utilizzate da agenti o rappresentanti di commercio.

E' stato precisato che la maggiorazione del 40% ha effetti esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing".

Le percentuali di ammortamento rimangono, quindi, invariate.

L'agevolazione spetta soltanto ai fini delle imposte sui redditi e non dell'IRAP e riguarda l'intero ammontare degli investimenti i quali devono essere effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

È possibile fruire dell'incentivo per tutto il periodo di deduzione degli ammortamenti e dei canoni, fino all'eventuale cessione del bene.

Al via dal 2016 nuovo regime forfetario agevolato

Il Disegno di Legge di Stabilità 2016 ha previsto una importante revisione del regime fiscale s.d. "forfetario" che lo rende decisamente più vantaggioso ed interessante rispetto alla versione precedente. Si evidenzia che per l'anno 2015 per effetto della proroga

introdotta dal Decreto "Milleproroghe" l'abrogato regime dei minimi è stato infatti prorogato fino al 31/12/2015. Fino a tale data, quindi, chi intende iniziare una nuova attività può ancora decidere se applicare il regime dei minimi o il (vecchio) regime forfetario. A

decorrere dal 1 gennaio 2016 l'unico regime agevolato per imprenditori e lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti richiesti è il regime forfetario. Sono previste nella bozza di Legge di Stabilità per l'anno 2016 alcune modifiche, tali da rendere il regime forfetario fruibile ad una platea più ampia dei contribuenti. La proposta di modifica maggiormente interessante sta nell'innalzamento del limite dei ricavi e dei compensi che consentono l'accesso al regime. Possono infatti aver accesso al regime forfetario i contribuenti, persone fisiche, esercenti un'attività d'impresa, un'arte o una professione che percepiscono ricavi o compensi non superiori a specifici limiti diversi seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata: nel disegno di Legge di Stabilità 2016 viene previsto un generale aumento di 10.000 euro per tutte le attività; per le categorie professionali, invece, l'aumento sarà di 15.000 euro. Ulteriore requisito previsto per poter accedere al regime forfetario è che i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti di lavoro dipendente e assimilati, ad esclusione delle situazioni in cui: a) il rapporto di lavoro sia cessato; b) la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non ecceda l'importo di 20.000 euro. Su tale requisito la novità contenuta nel disegno di Legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità di accedere al regime forfetario anche ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati che abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente ed assimilato nell'anno precedente non superiore ad euro 30.000.

Per i soggetti che iniziano una nuova attività accedendo al regime forfetario era poi prevista un'ulteriore agevolazione che

consisteva nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% su un reddito imponibile ridotto di un terzo, per i primi tre anni di attività, agevolazione che tuttavia poteva essere applicata solo se venivano soddisfatte determinate condizioni, quali: 1) non aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; 2) che l'attività da esercitare non costituisse, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; 3) qualora fosse proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non doveva essere superiore ai limiti previsti per quell'attività sulla base dei codici ATECO. Su tale requisito il disegno di Legge di Stabilità 2016 prevede importanti modifiche. La precedente riduzione del reddito forfetario di un terzo per i primi tre anni, è sostituita da una riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dal 15% al 5% per i primi cinque anni di attività.

Ulteriori novità sono previste anche per quanto riguarda le agevolazioni contributive. Secondo la vecchia disciplina i soggetti esercenti attività d'impresa ed iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti presso l'Inps avevano la possibilità di non applicare il minimale contributivo previsto ai fini del versamento dei contributi versandoli unicamente sul reddito dichiarato.

La disciplina previdenziale è stata completamente riscritta disponendo che il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.

**Si in formano i sigg. clienti che gli uffici saranno chiusi
nelle giornate del 24 e 31 dicembre**

**Servizi Imprese Udine
Augura un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo**